Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 103 del reg. **Data 30/12/2017**	OGGETTO: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 682/17** dell' 08.03.2017 emessa nel giudizio AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. contro il COMUNE di TAORMINA.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre,** alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 10
In carica	n. 20	Assenti	n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 46° punto all' o.d.g. aggiuntivo.
Non si registrano interventi.
Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.
Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 682/17 dell' 08.03.2017 emessa nel giudizio AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. contro il COMUNE di TAORMINA.

Premesso che l' AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. ha presentato appello al Tribunale di Messina, I Sezione Civile, impugnando la sentenza n. 392/08 del Giudice di Pace di Taormina, la quale aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Avis Autonoleggio S,p,A. avverso cartella di pagamento notificata il 31.01.2007;

che in data 17/07/2017, prot. com.le n. 15267, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n. 682/17 dell' 08.03.2017, RG n. 90000443/2009, con cui il Tribunale di Messina, I Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso dell' AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. e per l'effetto ha annullato la cartella opposta;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 892,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura del 12,5% e per il grado di appello in 1.215,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere all' AVIS BUDGET ITALIA S.P.A ammontano complessivamente ad € **3.046,07**, sulla base della seguente specifica:

► spese di giudizio I grado	€ 892,00
► spese generali 12,50%	€ 111,50
► C.P.A. 4% (su € 1.003,50)	€ 40,14
► Iva 22% (su € 1.043,64)	€ 229,60
► spese di giudizio appello	€ 1.215,00
► spese generali 15%	€ 182,25
► CPA (su € 1.397,25)	€ 55,89
► IVA (su € 1.453,14)	€ 319,69

totale complessivo € 1.273,24 (I grado) + 1.772,83 (appello) = € 3.046,07.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del

TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

>i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

>nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di riconoscere,a favore di AVIS BUDGET ITALIA S.P.A ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 3.046,07, scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina n. 682/17 dell' 08.03.2017, RG n. 90000443/2009 ;

2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott Eligio Giardina

Avv. Vincenzo De Nisco
Piazza Cola di Rienzo, 92
Tel. 06.3213404 (r.a.) - Fax 06.3210798
00192 ROMA

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0015267 del 17/07/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE

N.R.G. 90000443/2009

Verbale di udienza del 8.3.2017

Per la parte appellante è comparso l'avv. PASSARO per delega dell'avv. DE NISCO VINCENZO

Il Giudice

visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita la parte appellante a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

L'avv. Passaro precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.

Firmato Da: MARINO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 73d6e - Firmato Da: AUCELLUZZO MILENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6579693897c9ad7dba2d3390750eedd33

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 90000443 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, vertente

TRA

AVIS BUDGET ITALIA S.P.A (P.I. 00421940586) – GIÀ AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Messina, via Romagnosi n. 42, presso lo studio dell'avv. Daniele Passaro, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nisco per procura in atti

- APPELLANTE -

E

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco *pro tempore*

- APPELLATO CONTUMACE–

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 392/08 del Giudice di Pace di Taormina.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato il 21.5.2009 Avis Autonoleggio S.p.A. impugnava la sentenza n. 392/08 del Giudice di Pace di Taormina.

Detta sentenza aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Avis Autonoleggio S.p.A. avverso la cartella di pagamento notificata il 31.7.2007 limitatamente alle pagg. da 14 a 24, par. 13, capi da 64 a 77, da 82 a 87, da 90 a 103, relativi a infrazioni al codice della strada iscritte a ruolo n. 2007/8889, per un importo di € 2.578,53.

Firmato Da: AUCELLUZZO MILENA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 657969389f7c9ad7dba2d3907f50eedd33

Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione proposta dall'Avis ritenendo che gli atti presupposti fossero divenuti definitivi in quanto regolarmente notificati e non opposti, e che avverso la cartella esattoriale potesse essere proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi nei termini di legge, ma non potesse utilizzarsi il rimedio dell'opposizione ai sensi della l. n. 689/1981.

L'Avis affidava l'appello ai seguenti motivi: 1) con il primo motivo di appello l'Avis deduceva di avere correttamente utilizzato lo strumento di cui agli artt. 22 e 23 l. n.689/1981 in quanto aveva dedotto la mancata notificazione dei verbali di accertamento ai locatari delle autovetture sanzionate; 2) con il secondo motivo di appello censurava la condotta del Giudice di Pace che, nel qualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avrebbe dovuto mutare il rito, giammai dichiararne l'inammissibilità; 3) con il terzo motivo l'appellante affermava di svolgere attività di noleggio a lungo e breve termine di autovetture a terzi, senza conducente, dunque eccepiva la carenza di legittimazione passiva relativamente ai verbali indicati ai capi da 64 a 77, da 82 a 87, da 90 a 101 della cartella esattoriale opposta, in ossequio alla previsione di cui all'art. 196, c. 1, cod. strada; specificava di avere comunicato all'organo accertatore l'avvenuta locazione e il nome del locatario, che doveva divenire l'unico responsabile della violazione nei cui confronti procedere, come anche riconosciuto dal Comune di Taormina; 4) con l'ultimo motivo di appello evidenziava di avere perso la titolarità dei veicoli sanzionati relativamente ai verbali di cui ai capi da 68 a 69 e da 102 a 103, come da trascrizione dell'atto di vendita presso il PRA. Infine lamentava l'omessa valutazione di tutta la documentazione prodotta in atti.

Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello, con l'annullamento della cartella esattoriale relativamente ai ruoli sopra indicati, previa sospensione della sentenza, e con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Il Comune di Taormina, tramite un proprio funzionario delegato, faceva pervenire in Cancelleria una comunicazione con cui chiedeva il rigetto dell'appello.

Instaurato il contraddittorio, dopo la soppressione della Sezione Distaccata di Taormina il presente giudizio veniva trattato dinanzi a questo Tribunale Centrale.

Firmato Da: MARINO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 73d6e - Firmato Da: AUCELLUZZO MILENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 657969389f7c9ad7dba2d390750eedd33

Con provvedimento del 14.11.2013 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2014, e poi per discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'udienza del 6.4.2016.

A detta udienza – la prima dinanzi allo scrivente Giudice, che doveva procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione delle cause più anziane della presente – veniva rinviata all'udienza dell'8.3.2017, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalla parte appellante, la causa viene decisa.

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Taormina che, pur evocato in giudizio, non si è regolarmente costituito.

Al riguardo deve osservarsi che nei giudizio di opposizione avverso sanzioni amministrative le Amministrazioni possono stare in giudizio tramite un proprio funzionario delegato solo in primo grado, non anche in appello (C. Cass., SS.UU., ord. n. 23285/2010), come stabilito dal legislatore all'art. 7 d. lgs. n. 150/2011 (norma entrata in vigore dopo l'introduzione del presente giudizio).

La mancata costituzione in giudizio del Comune di Taormina comporta la sua dichiarazione di contumacia.

Deve rilevarsi la mancanza del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, tuttavia, alla luce delle ragioni della decisione, di seguito illustrate, si ritiene di poter decidere la causa allo stato degli atti (cfr. C. Cass., n. 1678/2016).

L'appello proposto dall'Avis va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Sono fondati i primi due motivi di appello. Com'è noto, avverso la cartella esattoriale sono esperibili i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si

adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (Cassazione civile, Sez. II, 05/05/2014 n. 9617).

Ebbene, nel caso in esame, l'Avis ha impugnato la cartella esattoriale n. 097 2007 0173365974 e ha dedotto che, avendo regolarmente fornito al Comune di Taormina l'indicazione dei locatari delle autovetture sanzionate, responsabili per le infrazioni contestate, l'iscrizione a ruolo non sarebbe dovuta avvenire nei propri confronti ma nei confronti dei locatari.

Da questo punto di vista l'Avis ha dedotto sostanzialmente la mancata notifica dell'avviso di accertamento ai predetti locatari ai sensi dell'art. 196 cod. strada. Tale ultima disposizione espressamente stabilisce che nelle ipotesi di cui all'art. 84 (locazione senza conducente) per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria risponde solidalmente il locatario con l'autore dell'infrazione, a meno che non abbia reso noto il nominativo del locatario (cfr. C. Cass., n. 18988/2015).

Dunque, nel caso in cui sia stato reso noto il nominativo, il Comune deve procedere nei confronti del trasgressore e non nei confronti dell'Avis. Così ricostruito il fatto, in effetti, l'opposizione era stata correttamente proposta ai sensi dell'art. 23 l.n. 689/1981.

L'appellante ha poi dimostrato di non essere responsabile dell'autoveicolo targato CC447YX alla data dell'infrazione, dal momento che risulta trascritto al PRA l'atto di vendita (atto trascritto il 19.5.2003, ma già in data 25.3.2003 il mezzo risulta consegnato alla SAPUCAR s.r.l.), e di non essere mai stata proprietaria dell'autoveicolo targato CE484MR (cfr. visura storica PRA).

Pertanto anche in questo caso l'Avis ha proposto correttamente l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981.

Anche gli altri due motivi di appello meritano accoglimento: l'Avis ha dimostrato di avere comunicato al Comune di Taormina i nominativi dei locatari (cfr. documentazione depositata nel fascicolo di parte) dunque, avendo assolto al proprio obbligo, la cartella esattoriale -

Firmato Da: MARINO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 73d6a - Firmato Da: AUCELLUZZO MILENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 657969389f7c9ad7dba2d3907 50eedd33

limitatamente ai ruoli da 64 a 77, da 82 a 87, da 90 a 101 - non poteva essere emessa nei suoi confronti e, conseguentemente, va annullata.

Sulla scorta delle superiori argomentazioni l'appello va accolto, con la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2007 0173365974 limitatamente ai ruoli da 64 a 77, da 82 a 87, da 90 a 101.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, quindi il Comune di Taormina va condannato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell'appellante.

In considerazione del valore della controversia, le spese vanno liquidate per il primo grado in complessivi € 892,00, di cui € 432,00 per diritti, € 460,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 12,5%.

Nel presente grado di appello le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, pur trattandosi di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), tenuto conto dell'abrogazione del sistema tariffario operata dalla citata previsione di legge e dell'art. 28 del D.M. 55/2014, non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso, e facendo altresì applicazione dei criteri già stabiliti dalla sentenza n. 17405/2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al precedente D.M. 140/2012; esse vanno liquidate nel seguente modo: € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, € 405,00 per la fase decisoria (valore minimo, trattandosi della mera riproposizione della difesa già spiegata con l'atto di appello), con un compenso di € 1.215,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 90000443/2009, vertente tra Avis Budget Italia S.P.A. – Già Avis Autonoleggio S.P.A. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* (appellante) e Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore* (appellato contumace), rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. Dichiara la contumacia del Comune di Taormina;

2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 392/08 del Giudice di Pace di Taormina, annulla la cartella esattoriale n. 097 2007 0173365974 limitatamente ai ruoli da 64 a 77, da 82 a 87, da 90 a 101;
3. Condanna il Comune di Taormina alla rifusione nei confronti di Avis Budget Italia S.p.A. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 892,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 12,5%, e per il grado di appello in € 1.215,00, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Messina all'udienza del 08/03/2017.

Il Giudice

Milena Aucelluzzo

Firmato Da: MARINO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 73d6e - Firmato Da: AUCELLUZZO MILENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 657969389 7c9ad7dba2d390750eedd33

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avvocato De Nisco Vincenzo

nell'interesse di Avis Budget Italia Spa.

Messina li 05-06-12

IL CANCELLIERE
d.ssa Sonia Scaglione
f.to

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, lì 05-06-12

IL CANCELLIERE
d.ssa Sonia Scaglione

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Vincenzo De Nisco con studio in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo 92, nella qualità in atti, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (n. A23557), autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla L. 53/1994, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Roma, rilasciata in data 21.10.2004 n. 669/2004, ho notificato per conto dell' Avis Budget Italia Spa (già Avis Autonoleggio Spa) il su esteso Titolo esecutivo :

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro-tempore Corso Umberto n. 217 - 98039 – TAORMINA (ME) ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. n. 76780532912-9 spedito dall'ufficio postale di Roma in data corrispondente a quella del timbro postale (rep. notifiche n. 3700).

TIMBRO

Avv. Vincenzo De Nisco
Piazza Cola di Rienzo, 92
Tel. 06.3213404 (r.a.) - Fax 06.3210798
00192 ROMA

ROMA - 7-7-17

NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

izzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 669 del 2004

Avv. Vincenzo De Nisco
Piazza Cola di Rienzo, 92
Tel. 06.3213404 (r.a.) - Fax 06.3210798
00192 ROMA

1700 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

la presente busta devono applicarsi francobolli
mporto corrispondente alla francatura e racco-
zione del piego e della ricevuta di ritorno.
presente raccomandata deve descriversi sui fogli
; deve consegnarsi possibilmente al destinatario.
sti è assente può essere consegnata ad uno della
ia od a persona addetta alla casa od al servizio
stinatario purché trattasi di persona sana di
di età maggiore ai quattordici anni, o in man-
al portiere.
l piego viene rifiutato o non può essere conse-
per l'assenza di persone idonee, devesi inviare
nte raccomandata A.R., avviso contenente l'av-
ento che il piego resterà depositato presso l'Uffi-
tale a disposizione del destinatario per 10 giorni.
viso di ricevimento va staccato dal piego sol-
n caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata
AR
ID0767805329129 98039
55196 00193 ROMA 5 (RM)
1-PT033071

Posteitaliane

07.07.2017 13.14
Euro 007,95

Racc. N.

AG

76780532912-9

COMUNE DI TAORMINA
IN P.D.L.R.P.T.
CORSO UMBERTO 217

(98039) TAORMINA (ME)

Medichini - Via M. Colonna, 68 - Roma - Tel. 06.3216841

TAORMINA (ME)
98039

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO

Taormina 28 DIC 2017

S. 682/17 PREN. 835/17
€ 3.046,07

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag, Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 10/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 682/17 dell' 08.03.2017 emessa nel giudizio AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. contro il COMUNE di TAORMINA.

Considerato che l' AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. ha presentato appello al Tribunale di Messina, I Sezione Civile, impugnando la sentenza n. 392/08 del Giudice di Pace di Taormina, la quale aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Avis Autonoleggio S,p,A. avverso cartella di pagamento notificata il 31.01.2007;
che in data 17/07/2017, prot. com.le n. 15267, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n. 682/17 dell' 08.03.2017, RG n. 90000443/2009, con cui il Tribunale di Messina, I Sezione Civile,
a) ha accolto il ricorso dell' AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. e per l'effetto ha annullato la cartella opposta;
b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 892,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura del 12,5% e per il grado di appello in 1.215,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%

Preso atto che- le spese di lite da rifondere all' AVIS BUDGET ITALIA S.P.A ammontano complessivamente ad € **3.046,07**, sulla base della seguente specifica:

► spese di giudizio I grado	€ 892,00
► spese generali 12,50%	€ 111,50
► C.P.A. 4% (su € 1.003,50)	€ 40,14
► Iva 22% (su € 1.043,64)	€ 229,60
► spese di giudizio appello	€ 1.215,00
► spese generali 15%	€ 182,25
► CPA (su € 1.397,25)	€ 55,89
► IVA (su € 1.453,14)	€ 319,69

totale complessivo € 1.273,24 (I grado) + 1.772,83 (appello) = € 3.046,07.

VISTA ed ACCERTATA
la necessità di riconoscere, a favore di AVIS BUDGET ITALIA S.P.A ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di **€ 3.046,07**, scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina n. 682/17

dell' 08.03.2017, RG n. 90000443/2009, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA
a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda

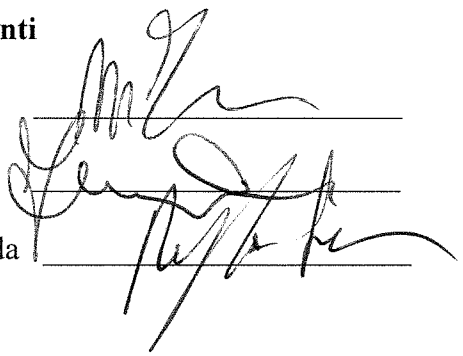

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE
Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carrubba Rossana

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. _____/_____ del _____ Il Responsabile _____

☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE